

# Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali

*Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici*



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE


## Organizzazione privacy, ruoli e adempimenti



**Claudio Filippi**  
*Vice segretario generale  
e Dirigente del Dipartimento attività ispettive, sanzioni e registro dei trattamenti*




# Gli attori e i ruoli



# Chi è il titolare...


la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, § 7);



## ...e il contitolare

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento (art 26);

La disciplina della **contitolarità del trattamento** impone ai titolari di definire specificamente il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti **con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati**, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari che operano congiuntamente



## SUGGERIMENTO

CHI DETERMINA LE  
FINALITA' E I MEZZI  
IN UNA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE?



La necessaria identificazione della «*persona giuridica, autorità pubblica, servizio o di altro organismo*» quale titolare o contitolare del trattamento non preclude l'applicazione dei principi generali in materia di **formazione della volontà dell'ente** e di **delega di funzioni**, nel senso che la volontà del "titolare/contitolari" sarà formata, anche agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati, **tenendo conto delle ordinarie attribuzioni degli organi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.**

# La delega di funzioni

## Articolo 97 Costituzione

....

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Vista la riserva di legge posta dall'art. 97 Cost., non si può trasferire la competenza da un organo ad un altro con un provvedimento amministrativo, ma l'autorità amministrativa competente può trasferire l'esercizio di proprie competenze ad un altro organo, mediante la delega così che, senza incidere sulla titolarità delle competenze, si determina lo spostamento dell'esercizio di esse.

# La delega di funzioni al Garante

## Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

### Art. 2. Il Garante

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;
- b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e conferisce l'incarico ai dirigenti;
- c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformità ai principi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

### Art. 3. Presidente

.....

- a) rappresenta il Garante;
- b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
- c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere;

.....

- 4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate.

### Art. 7. Il segretario generale

....

- 2. Il segretario generale coordina l'attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti. A tal fine:  
cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art. 2,

### **d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente;**

- e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformità al regolamento di contabilità;

# RESPONSABILIZZAZIONE



# LA «RESPONSABILIZZAZIONE» DEL TITOLARE

Abbiamo visto che la principale novità introdotta dal regolamento è il principio di "responsabilizzazione" (cd. *accountability*), che **attribuisce direttamente ai titolari** del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5).

## SUGGERIMENTO

**Cosa deve fare il titolare  
per rispettare il principio  
di  
«responsabilizzazione»?**



# I PRINCIPI POSTI ALLA BASE DELLA RESPONSABILIZZAZIONE

I dati devono essere:

- trattati secondo “liceità, correttezza e trasparenza”;
- raccolti per “finalità determinate, esplicite e legittime”;
- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità;
- esatti
- limitati nella conservazione;
- trattati garantendo sicurezza e integrità.

# Il responsabile

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (artt. 4, § 8 - 28);



**Il responsabile può designare  
un altro responsabile?**

Il responsabile **può nominare sub-responsabili** per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e «responsabile primario».

## **ATTENZIONE**

Il «responsabile primario» **risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento del sub-responsabile**, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento.

## UN RESPONSABILE CON TANTE «RESPONSABILITA'»

ESCLUSIVAMENTE CON  
UN CONTRATTO (o altro  
atto giuridico) E'  
DISCIPLINATA:

- materia e durata del trattamento;
- natura e finalità del trattamento;
- tipo di dati personali e categorie di interessati;
- obblighi e diritti del titolare del trattamento.

IN BASE AL CONTRATTO IL RESPONSABILE SI  
IMPEGNA A:

- trattare dati soltanto su istruzione documentata del titolare;
- consentire i trattamenti solo a persone autorizzate con impegno alla riservatezza o che abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure di sicurezza (es. cifratura; pseudonimizzazione; recupero da backup);
- rispettare le condizioni per ricorrere a un sub-responsabile del trattamento;
- assistere il titolare per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- cancellare o restituire tutti i dati e cancellare le copie esistenti;
- mettere a disposizione del titolare le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire le ispezioni.

**SAREBBE UTILE  
AVERE A  
DISPOSIZIONE UN  
«CONTRATTO TIPO»**



# CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie oggetto del contratto tra titolare e responsabile.

L'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie oggetto del contratto tra titolare e responsabile, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

# Il «responsabile del trattamento» nel vigente Codice alla luce della Legge 20 novembre 2017, n. 167 vigente dal 12 dicembre 2017

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento;

i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante»;

«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;

# Esiste la figura dell'incaricato?



**È definito «terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo **che non sia** (.....)  
**la persona autorizzata** al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4, § 10);

## Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 29)

Il responsabile del trattamento, o **chiunque** agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che **abbia accesso** a dati personali **non può** trattare tali dati **se non è istruito** in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

# Sicurezza del trattamento

(art 32, § 4)

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che **chiunque** agisca sotto la loro autorità e **abbia accesso** a dati personali non tratti tali dati **se non è istruito** in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

## **ADEMPIMENTI DEI TITOLARI E DEI RESPONSABILI**



- Registri delle attività di trattamento (art. 30);
- Valutazione di impatto e consultazione preventiva (artt. 35 -36);
- Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39);
- Sicurezza dei dati personali (artt. 32-34)

- es. obbligo comunicazione al Garante data breach.

# SANZIONI

La violazione delle disposizioni riguardanti gli **obblighi del titolare e del responsabile** previsti dagli **articoli da 25 a 39** è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie **fino a € 10 milioni**

(per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore).



# Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83)

1. la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
2. il carattere doloso o colposo della violazione;
3. le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- 4. il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;**
5. eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
6. il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
7. le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- 8. la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;**
9. qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
10. l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
11. eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA

Sito [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it)

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.696771

E-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) – [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it)

Pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)